SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 252

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 29 ottobre 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Ministero dello sviluppo economico:

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

Agenzia italiana del farmaco:

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni:

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SPORT

DECRETO 2 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Baga Davide, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL COORDINATORE
DELLA STRUTTURA DI MISSIONE DELLO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008, registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008, concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della struttura di missione per lo sport, posta alle dipendenze funzionali del Sottosegretario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 luglio 2008, concernente il conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice referendario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'incarico di coordinatore della struttura di missione per lo sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2008 che proroga la struttura di missione per lo sport fino al 31 dicembre 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2009 concernente la proroga del conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice dell'incarico di coordinatore della struttura di missione per lo sport fino al 31 dicembre 2009;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81, concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il sig. Baga Davide, nato a Gavardo (Brescia) il 22 dicembre 1987 ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 22 maggio 2009, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del giorno 16 luglio 2009, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino conseguito nella Repubblica di San Marino, dal sig. Baga Davide, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che il richiedente sia in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 22 maggio 2009 dal sig. Baga Davide, nato a Gavardo (Brescia) il 22 dicembre 1987, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Baga Davide è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al collegio regionale dei maestri di sci della regione nella quale eserciterà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2009

Il coordinatore: BEATRICE

09A12757

DECRETO 2 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Baga Maurizio, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL COORDINATORE
DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008, registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008, concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della struttura di missione per lo sport, posta alle dipendenze funzionali del Sottosegretario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 luglio 2008, concernente il conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice referendario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'incarico di coordinatore della struttura di missione per lo sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2008 che proroga la struttura di missione per lo sport fino al 31 dicembre 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2009, concernente la proroga del conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice dell'incarico di coordinatore della struttura di missione per lo sport fino al 31 dicembre 2009;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81, concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il sig. Baga Maurizio, nato a Gavardo (Brescia) il 22 dicembre 1987 ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 22 maggio 2009, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del giorno 16 luglio 2009, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino conseguito nella Repubblica di San Marino, dal sig. Baga Maurizio, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che il richiedente sia in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 22 maggio 2009 dal sig. Baga Maurizio, nato a Gavardo (Brescia) il 22 dicembre 1987, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Baga Maurizio è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al collegio regionale dei maestri di sci della regione nella quale eserciterà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2009

Il coordinatore: BEATRICE

09A12758

DECRETO 2 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Chemotti Alessandro, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL COORDINATORE
DELLA STRUTTURA DI MISSIONE DELLO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008, registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008, concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della struttura di missione per lo sport, posta alle dipendenze funzionali del Sottosegretario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 luglio 2008, concernente il conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice referendario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'incarico di coordinatore della struttura di missione per lo sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2008, che proroga la struttura di missione per lo sport fino al 31 dicembre 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2009, concernente la proroga del conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice dell'incarico di coordinatore della struttura di missione per lo sport fino al 31 dicembre 2009;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81, concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il sig. Chemotti Alessandro, nato a Trento il 7 luglio 1989 ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 22 maggio 2009, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del giorno 16 luglio 2009, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino conseguito nella Repubblica di San Marino, dal sig. Chemotti Alessandro, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che il richiedente sia in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 22 maggio 2009 dal sig. Chemotti Alessandro, nato a Trento il 7 luglio 1989, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Chemotti Alessandro è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al collegio regionale dei maestri di sci della regione nella quale eserciterà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2009

Il coordinatore: BEATRICE

09A12759

DECRETO 2 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Collini Matteo, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL COORDINATORE
DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n.400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008, registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008 concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Struttura di missione per lo sport, posta alle dipendenze funzionali del Sottosegretario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 luglio 2008 concernente il conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice referendario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'incarico di coordinatore della Struttura di missione per lo sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2008 che proroga la Struttura di missione per lo sport fino al 31 dicembre 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2009 concernente la proroga del conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice dell'incarico di coordinatore della struttura di missione per lo sport fino al 31 dicembre 2009;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il sig. Collini Matteo nato a Tione di Trento (Trento) il 23 ottobre 1989 ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 22 maggio 2009, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del giorno 16 luglio 2009, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino conseguito nella Repubblica di San Marino, dal sig. Collini Matteo, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che il richiedente sia in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 22 maggio 2009 dal sig. Collini Matteo, nato a Tione di Trento (Trento), il 23 ottobre 1989, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Collini Matteo è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della regione nella quale eserciterà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2009

Il coordinatore: BEATRICE

09A12760

DECRETO 2 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Marinoni Massimo, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL COORDINATORE
DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008, registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei

Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008 concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della struttura di missione per lo sport, posta alle dipendenze funzionali del Sottosegretario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 luglio 2008 concernente il conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice referendario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'incarico di coordinatore della Struttura di missione per lo sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2008 che proroga la Struttura di missione per lo sport fino al 31 dicembre 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2009 concernente la proroga del conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice dell'incarico di coordinatore della struttura di missione per lo sport fino al 31 dicembre 2009;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il sig. Marinoni Massimo nato a Venezia il 13 novembre 1967 ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 8 aprile 2009, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del giorno 16 luglio 2009, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino conseguito nella Repubblica di San Marino, dal sig. Marinoni Massimo, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che il richiedente sia in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 8 aprile 2009 dal sig. Marinoni Massimo, nato a Venezia, il 13 novembre 1967, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Marinoni Massimo è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della regione nella quale eserciterà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2009

Il coordinatore: BEATRICE

09A12762

DECRETO 2 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Meoli Francesco, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL COORDINATORE
DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008 concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Struttura di Missione per lo Sport, posta alle dipendenze funzionali del Sottosegretario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 luglio 2008 concernente il conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice referendario della

Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'incarico di coordinatore della Struttura di Missione per lo Sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2008 che proroga la Struttura di Missione per lo Sport fino al 31 dicembre 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2009 concernente la proroga del conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice dell'incarico di coordinatore della Struttura di Missione per lo Sport fino al 31 dicembre 2009;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il sig. Meoli Francesco nato a Ceva (Cuneo) il 9 novembre 1987 ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 14 giugno 2008, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del giorno 16 luglio 2009, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino conseguito nella Repubblica di San Marino, dal sig. Meoli Francesco, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che il richiedente sia in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 14 giugno 2008 dal sig. Meoli Francesco, nato a Ceva (Cuneo), il 9 novembre 1987, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Meoli Francesco è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione nella quale eserciterà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2009

Il coordinatore: BEATRICE

09A12763

DECRETO 2 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Molignoni Vito, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL COORDINATORE
DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008 concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Struttura di Missione per lo Sport, posta alle dipendenze funzionali del Sottosegretario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 luglio 2008 concernente il conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice referendario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'incarico di coordinatore della Struttura di Missione per lo Sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2008 che proroga la Struttura di Missione per lo Sport fino al 31 dicembre 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2009 concernente la proroga del conferi-

mento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice dell'incarico di coordinatore della Struttura di Missione per lo Sport fino al 31 dicembre 2009;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il sig. Molignoni Vito nato a Cles (Trento) il 9 dicembre 1980 ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 22 maggio 2009, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del giorno 16 luglio 2009, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino conseguito nella Repubblica di San Marino, dal sig. Molignoni Vito, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che il richiedente sia in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 22 maggio 2009 dal sig. Molignoni Vito, nato a Cles (Trento), il 9 dicembre 1980, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Molignoni Vito è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione nella quale eserciterà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2009

Il coordinatore: BEATRICE

09A12764

DECRETO 2 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Pinoli Massimiliano, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL COORDINATORE
DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008 concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Struttura di Missione per lo Sport, posta alle dipendenze funzionali del Sottosegretario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 luglio 2008 concernente il conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice referendario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'incarico di coordinatore della Struttura di Missione per lo Sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2008 che proroga la Struttura di Missione per lo Sport fino al 31 dicembre 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2009 concernente la proroga del conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice dell'incarico di coordinatore della Struttura di Missione per lo Sport fino al 31 dicembre 2009;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il sig. Pinoli Massimiliano nato a Lecco il 9 ottobre 1980 ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 14 giugno 2008, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del giorno 16 luglio 2009, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino conseguito nella Repubblica di San Marino, dal sig. Pinoli Massimiliano, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che il richiedente sia in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 14 giugno 2008 dal sig. Pinoli Massimiliano, nato a Lecco, il 9 ottobre 1980, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Pinoli Massimiliano è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione nella quale eserciterà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2009

Il coordinatore: BEATRICE

09A12765

DECRETO 2 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Righi Massimo, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL COORDINATORE
DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008, registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008 concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Struttura di missione per lo sport, posta alle dipendenze funzionali del Sottosegretario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 luglio 2008 concernente il conferimento, ai sensi dell'art.19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice referendario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'incarico di Coordinatore della Struttura di missione per lo sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2008 che proroga la Struttura di missione per lo Sport fino al 31 dicembre 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2009 concernente la proroga del conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice dell'incarico di coordinatore della Struttura di missione per lo sport fino al 31 dicembre 2009;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il sig. Righi Massimo nato a Carpi (Modena) il 20 gennaio 1967 ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 22 maggio 2009, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del giorno 16 luglio 2009, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino

conseguito nella Repubblica di San Marino, dal sig. Righi Massimo, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che il richiedente sia in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 22 maggio 2009 dal sig. Righi Massimo, nato a Carpi (Modena), il 20 gennaio 1967, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Righi Massimo è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della regione nella quale eserciterà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2009

Il coordinatore: BEATRICE

09A12766

DECRETO 2 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Franchini Tomas, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL COORDINATORE
DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008, registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008 concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della struttura di missione per lo sport, posta alle dipendenze funzionali del Sottosegretario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 luglio 2008 concernente il conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice referendario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'incarico di coordinatore della Struttura di missione per lo sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2008 che proroga la Struttura di missione per lo sport fino al 31 dicembre 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2009 concernente la proroga del conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice dell'incarico di coordinatore della Struttura di missione per lo sport fino al 31 dicembre 2009;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il sig. Franchini Tomas nato a Cles (Trento) il 9 marzo 1989 ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 22 maggio 2009, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del giorno 16 luglio 2009, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino conseguito nella Repubblica di San Marino, dal sig. Franchini Tomas, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che il richiedente sia in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 22 maggio 2009 dal sig. Franchini Tomas, nato a Cles (Trento), il 9 marzo 1989, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Franchini Tomas è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della regione nella quale eserciterà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2009

Il coordinatore: BEATRICE

09A12761

DECRETO 2 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ballarini Anna, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL COORDINATORE
DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008, registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008 concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Struttura di missione per lo sport, posta alle dipendenze funzionali del Sottosegretario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 luglio 2008 concernente il conferimento, ai sensi dell'art.19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice referendario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'incarico di Coordinatore della Struttura di missione per lo sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2008 che proroga la Struttura di missione per lo sport fino al 31 dicembre 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2009 concernente la proroga del conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice dell'incarico di coordinatore della Struttura di missione per lo sport fino al 31 dicembre 2009;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81, concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ballarini Anna nata a Verona il 26 ottobre 1980 ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 22 maggio 2009, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del giorno 16 luglio 2009, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino conseguito nella Repubblica di San Marino, dalla sig.ra Ballarini Anna ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che la richiedente sia in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 22 maggio 2009 dalla sig.ra Ballarini Anna nata a Verona, il 26 ottobre 1980, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

La sig.ra Ballarini Anna è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della regione nella quale eserciterà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2009

Il coordinatore: BEATRICE

09A12767

DECRETO 2 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ceschini Bertero Martina, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL COORDINATORE
DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n.400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008, registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008 concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Struttura di missione per lo sport, posta alle dipendenze funzionali del Sottosegretario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 luglio 2008 concernente il conferimento, ai sensi dell'art.19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice referendario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'incarico di Coordinatore della Struttura di missione per lo sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2008 che proroga la Struttura di missione per lo sport fino al 31 dicembre 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2009 concernente la proroga del conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice dell'incarico di coordinatore della Struttura di missione per lo sport fino al 31 dicembre 2009;

Visto il decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81, concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ceschini Bertero Martina nata a Tione del Trento (Trento) il 23 luglio 1988 ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 22 maggio 2009, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del giorno 16 luglio 2009, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino conseguito nella Repubblica di San Marino, dalla sig.ra Ceschini Bertero Martina ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che la richiedente sia in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 22 maggio 2009 dalla sig.ra Ceschini Bertero Martina nata a Tione di Trento (Trento), il 23 luglio 1988, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

La sig.ra Ceschini Bertero Martina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della regione nella quale eserciterà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2009

Il coordinatore: BEATRICE

09A12768

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 23 aprile 2009.

Modifica dei PPDG 25 ottobre 2007, 20 giugno 2008 e 14 luglio 2008, di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione dell'ente pubblico non economico «Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del Tribunale di Napoli», in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visti i regolamenti adottati con DD.MM. nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4 comma 4 lettera *a)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222;

Visti i PP.DG. 25 ottobre 2007, 20 giugno 2008 e 14/772008PDG con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'ente pubblico non economico «Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del Tribunale di Napoli», con sede legale in Napoli, Piazza dei Martiri n. 30, codice fiscale 05936561215, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dagli artt. 4 comma 4 lettera *a)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222;

Vista la nota in data 13 marzo 2009 prot. DAG 30/03/2009.0046176.E con la quale il dott. Achille Coppola nato ad Aversa (Napoli) il 10 settembre 1957 in qualità di legale rappresentante dell'ente pubblico non economico «Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del Tribunale di Napoli», chiede l'inserimento di tre ulteriori nominativi nell'elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione.

Rilevato che i formatori nelle persone di:

prof. Capo Giovanni, nato a Cava de' Tirreni (Salerno) l'11 marzo 1967;

dott. Cesaro Vincenzo Maria, nato a Napoli il 27 agosto 1968,

dott. Izzo Riccardo, nato a Napoli il 30 marzo 1961, sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli artt. 4 comma 4 lett. *a)* e 10 comma 5 del citato D.M. n. 222/2004.

Dispone

la modifica dei PP.DG. 25 ottobre 2007, 20 giugno 2008 e 14 luglio 2008 con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'ente pubblico non economico «Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del Tribunale di Napoli», con sede legale in Napoli, Piazza dei Martiri n. 30, codice fiscale 05936561215, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dagli artt. 4 comma 4 lett. *a)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222, limitatamente all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di tre ulteriori unità nelle persone di:

prof. Capo Giovanni, nato a Cava de' Tirreni (Salerno) l'11 marzo 1967;

dott. Cesaro Vincenzo Maria, nato a Napoli il 27 agosto 1968;

dott. Izzo Riccardo, nato a Napoli il 30 marzo 1961.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 23 aprile 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A12732

PROVVEDIMENTO 23 aprile 2009.

Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione dell'organismo non autonomo denominato «Iformediate», costituito dall'associazione non riconosciuta «Istituto di Formazione, Organizzazione, e Ricerca - IFOR», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visti i regolamenti adottati con DD.MM. nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4 comma 4 lett. *a)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222;

Esaminata l'istanza del 24 febbraio 2009. prot DAG 17/4/2009.004376.E con la quale il dott. Osvaldo Duilio Rossi, nato a Roma il 18 marzo 1980, in qualità di legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta «Istituto di formazione, organizzazione, e ricerca – IFOR» con sede legale in Roma, Via Tuscolana n. 44, codice fiscale 93037230849, ha dichiarato che con verbale d'assemblea del 26 gennaio 2009 è stato costituito, nell'ambito dell'associazione, un organismo non autonomo denominato «Iformediate», ed ha attestato il possesso dei requisiti per ottenerne l'accreditamento tra i soggetti e gli Enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante dell'organismo non autonomo «Iformediate» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività sita in Roma, Via Tuscolana n. 44;

che i formatori nelle persone di:

prof.ssa Morelli Giovanna, nata a Roma il 28 aprile 1958;

avv. Rossi Stefano, nato a Roma il 28 ottobre 1949;

dott. Zaccherotti Alberto, nato a Grosseto il 19 dicembre 1953,

prof. Zuccaro Ennio, nato a Roma 16 maggio 1936, sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli artt. 4 comma 4 lett. *a)* e 10 comma 5 del D.M. n. 222/2004.

Dispone

l'accreditamento dell'organismo non autonomo denominato «Iformediate», costituito dall'associazione non riconosciuta «Istituto di formazione, organizzazione, e ricerca – IFOR» con sede legale in Roma, Via Tuscolana n. 44, codice fiscale 93037230849, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4 comma 4 lett. *A)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 23 aprile 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A12733

DECRETO 14 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Roberti Chiara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Roberti Chiara, nata il 23 giugno 1978 ad Alessandria (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» — rilasciato dal «Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna), presso cui è iscritta dal marzo 2009 - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «dottore in giurisprudenza» conseguito presso la Università degli studi di Pavia nell'ottobre 2004, omologato in Spagna nel settembre 2007;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 10 luglio 2009;

Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Roberti Chiara, nata il 23 giugno 1978 ad Alessandria (Italia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) diritto civile;
2) diritto penale;
3) diritto costituzionale;
4) diritto commerciale;
5) diritto del lavoro;
6) diritto amministrativo;
7) diritto processuale civile;
8) diritto processuale penale;
9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell' allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 14 ottobre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su una materia scelta del candidato, tra le seguenti:

1) diritto civile;

2) diritto penale;

3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale);

4) diritto processuale civile;

5) diritto processuale penale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una materia scelta del candidato tra le nove indicate nell'art. 2 del presente decreto e su ordinamento e deontologia professionale. Il candidato potrà accedere all' esame orale solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A12730

DECRETO 14 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Lozano Bazan Martin Armando, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato d.lgs. n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto l'art. 1 comma 2 del citato d.lgs. n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del d.lgs. stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza del sig. Lozano Bazan Martin Armando, nato il 13 marzo 1964 a Lima (Brasile), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206 del 2007, il riconoscimento del proprio titolo professionale conseguito in Perù ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Bachiller en Derecho» presso la «Universidad de San Martin de Porres» nel dicembre 1992;

Considerato che il richiedente risulta aver conseguito il titolo professionale di «Abogado» nell'agosto 1993 presso la stessa Università, e di essere iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Lima» dall'ottobre 1993;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 10 luglio 2009;

Considerato il conforme parere scritto del Consiglio Nazionale Forense;

Rilevato che sussistono molte differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49 comma 3 del d.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Lozano Bazan Martin Armando, nato il 13 marzo 1964 a Lima (Brasile), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) diritto civile;
2) diritto penale;
3) diritto costituzionale;
4) diritto commerciale;
5) diritto del lavoro;
6) diritto amministrativo;
7) diritto processuale civile;
8) diritto processuale penale;
9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell' allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 14 ottobre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su:

1) diritto civile;

2) diritto penale, e una è scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A12731

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 ottobre 2009.

Emissione delle monete d'argento da euro 10 celebrative del «100° Anniversario della Fondazione del Movimento Futurista (1909-2009)» - millesimo 2009. (Decreto n. 81128).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il 5° comma dell'art. n. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 4, relativo alla riunione della Commissione permanente tecnico-artistica del 21 maggio 2009, dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2009 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete d'argento da € 10 celebrative del «100° Anniversario della Fondazione del Movimento Futurista (1909-2009)»;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'argento da € 10 celebrative del «100° Anniversario della Fondazione del Movimento Futurista (1909-2009)», in versione proof, millesimo 2009, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
Argento	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	10,00	34	925	± 3‰	22	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: raffigurazione dello studio su carta «CITTÀ NUOVA» opera datata 1914 dell'architetto Antonio Sant'Elia; in giro la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»;

sul rovescio: in primo piano raffigurazione di «SVILUPPO DI UNA BOTTIGLIA NELLO SPAZIO», scultura in bronzo del maestro Umberto Boccioni conservata al Museo del Novecento a Milano; a sinistra il valore «10 EURO» a destra le date «1909» e «2009»; in basso a destra il nome dell'incisore che ha curato la moneta «MOMONI»; in basso alla base dell'opera «R»; ad arco la scritta «FUTURISMO».

sul bordo: zigrinatura spessa discontinua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 16 ottobre 2009

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

09A12741

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 giugno 2009.

Recepimento della direttiva 2009/51/CE della Commissione del 25 maggio 2009 che modifica la direttiva 2008/40/CE della Commissione del 28 marzo 2008, recepita con decreto 29 aprile 2008, per quanto riguarda la specifica della sostanza attiva nicosulfuron.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;

Vista la direttiva 2008/40/CE della Commissione del 28 marzo 2008, che ha iscritto diverse sostanze attive tra cui il nicosulfuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991;

Visto il decreto del Ministro della salute del 29 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 25 agosto 2008, che ha recepito la direttiva 2008/40/CE della Commissione del 28 marzo 2008 con l'iscrizione di diverse sostanze attive tra cui il nicosulfuron nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che la direttiva 2008/40/CE della Commissione 28 marzo 2008 stabilisce un livello minimo di purezza della sostanza attiva di 930 g/Kg basandosi sulle specifiche presentate dal notificante e valutate dallo Stato membro relatore il Regno Unito;

Tenuto conto che è prassi consolidata basare il livello di purezza minima sulle specifiche preparate dall'Organizzazione delle Nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per quanto riguarda la purezza e il tenore di impurità contenute nelle sostanze attive, sebbene la Commissione europea possa a sua volta fissare il proprio livello di tutela della salute pubblica, della salute animale e dell'ambiente;

Considerato che la specifica della FAO sulla sostanza attiva nicosulfuron indica una purezza minima di 910g/Kg e che tale specifica è stata inclusa nella relazione di valutazione della sostanza attiva esaminata dagli Stati membri e dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA);

Considerato che, al fine di consentire la commercializzazione dei prodotti, da parte di altri produttori, che rispettano il livello relativo alla purezza minima della sostanza attiva nicosulfuron fissato dalla FAO, occorre adottare tale specifica modificata;

Ritenuto che l'art. 2, della direttiva 2008/40/CE della Commissione del 28 marzo 2008 fissa i termini entro i quali gli Stati membri devono conformarsi alla stessa;

Ritenuto opportuno applicare, nei medesimi termini, di cui all'art. 2, della direttiva 2008/40/CE della Commissione del 28 marzo 2008, anche la modifica della specifica relativa alla purezza minima della sostanza attiva nicosulfuron, fatti salvi altri termini stabiliti dall'art. 3, della direttiva stessa;

Ritenuto pertanto necessario, per le medesime motivazioni, modificare anche il decreto ministeriale 29 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 25 agosto 2008 che ha recepito la direttiva 2008/40/CE della Commissione del 28 marzo 2008;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008, recante: «Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini», ed in particolare l'art. 1, comma 2, lettera *b)*;

Decreta:

1. Alla riga 176 (nicosulfuron) dell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, alla colonna 4 (purezza) «930 g/Kg» è sostituito da «910 g/Kg».

2. All'allegato del decreto del Ministro della salute 29 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 25 agosto 2008, alla riga relativa alla sostanza attiva nicosulfuron, alla colonna (purezza) «930 g/Kg» è sostituito da «910 g/Kg».

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2009

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
MARTINI

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 11

09A12746

DECRETO 21 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Farenga Gerardina Pasqualina, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CEE, relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo n. 206/2007 che all'art. 1 disciplina il riconoscimento per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea che consente al titolare di tali qualifiche di esercitare la professione corrispondente;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Farenga Gerardina Pasqualina, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di «Geprüften Schönheitspflegerin Kosmetikerin» conseguito in Germania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Visto l'art. 5, comma 1, lett. *l)* dello stesso decreto legislativo n. 206/2007, che attribuisce al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. *b)*, del richiamato decreto legislativo n. 206/2007;

Vista la legge 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Udito il parere favorevole della Conferenza dei servizi, espresso nella seduta del 12 giugno 2009, indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007, subordinato al superamento di una misura compensativa così come previsto all'art. 22 del su citato decreto legislativo n. 206/2007, volta ad accertare le conoscenze deontologiche e professionali del richiedente;

Vista la differenza sostanziale nella formazione tedesca rispetto a quella italiana, sia nei contenuti che nella durata, non compensata dall'esperienza professionale, si rende necessario sottoporre la richiedente ad una misura compensativa, volta ad accertare le conoscenze deontologiche e professionali;

Vista la nota dell'8 luglio 2008, con la quale la sig.ra Farenga Gerardina Pasqualina ha esercitato il diritto di opzione di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, scegliendo quale misura compensativa il superamento di una prova attitudinale;

Visto il verbale del 3 giugno 2009 della commissione esaminatrice, attestante il superamento della prova d'esame davanti una commissione esaminatrice, pervenuto in data 16 giugno 2009;

Decreta:

Articolo unico

Il titolo professionale di «Geprüften Schönheitspflegerin Kosmetikerin» rilasciato dalla Camera dell'artigianato di Monaco e dell'Alta Baviera (Germania), in data 9 novembre 2005, dalla sig.ra Farenga Gerardina Pasqualina nata a Monaco di Baviera (Germania) il 31 gennaio 1989, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di estetista, in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2009

Il direttore generale: MANCINI

09A12751

DECRETO 1° ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pop Irina Mihaela, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Pop Irina Mihaela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso il Gruppo scolastico «Victor Babes» di Cluj-Napoca nell'anno 2004, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso il Gruppo scolastico «Victor Babes» di Cluj-Napoca nell'anno 2004 dalla sig.ra Pop Irina Mihaela, nata a Gherla (Romania) il giorno 22 agosto 1982, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Pop Irina Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A12742

DECRETO 2 ottobre 2009.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Myair.com S.p.a. (Decreto n. 47327).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto l'accordo in data 7 agosto 2009, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Myair.com S.p.a., nonché delle Organizzazioni sindacali, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dal 10 agosto 2009, in favore di un numero massimo di 317 lavoratori dalla società di cui trattasi, dipendenti presso le sedi di Vicenza, Bergamo, Venezia e Bari;

Vista l'istanza presentata in data 3 settembre 2009, con la quale la società Myair.com S.p.a., ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre dal 10 agosto 2009 al 9 febbraio 2010, in favore di 288 lavoratori dipendenti dalle sedi di: Vicenza, Bergamo, Venezia e Bari;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 10 agosto 2009 al 9 febbraio 2010, in favore di 288 lavoratori dipendenti dalla società Myair.com S.p.a., ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 7 agosto 2009, in favore di 288 lavoratori dipendenti della società Myair.com S.p.a., unità in Vicenza, Bergamo, Venezia e Bari, per il periodo dal 10 agosto 2009 al 9 febbraio 2010:

matricola INPS: 9108846134 (personale di terra);

matricola INPS: 9108943417 (personale di volo);

pagamento diretto: si.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 4.

La società Myair.com S.p.a. è tenuta a presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di ventiquattro mesi previsti dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2009

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

09A12755

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 ottobre 2009.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'ARSIAM - Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise, quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Molise» riferita all'olio extravergine di oliva registrata in ambito Unione europea, ai sensi del Reg. (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA EX DIREZIONE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1257 del 15 luglio 2003, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Molise»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 10 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 166 del 19 luglio 2006, con il quale l'ARSIAM - Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise è stata incaricata quale autorità pubblica ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Molise»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 15 ottobre 2006;

Considerato che non è ancora pervenuta la segnalazione da parte della Regione Molise sulla conferma dell'ARSIAM - Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise o di un eventuale nuovo organismo di controllo, per l'effettuazione dei controlli sulla denominazione di origine protetta «Molise»;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Molise» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 10 luglio 2006, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'ARSIAM - Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'ARSIAM - Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise con sede in Campobasso, Via Giambattista Vico n. 4, con decreto 10 luglio 2006, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Molise», registrata con regolamento della Commissione (CE) n. 1257 del 15 luglio 2003, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'Agenzia regionale stessa oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 10 luglio 2006.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A12734

DECRETO 20 ottobre 2009.

Deroga, per la campagna vitivinicola 2009/2010, all'articolo 5, comma 9, del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valpolicella» tipologie «Amarone della Valpolicella» e «Recioto della Valpolicella».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO
RURALE E DELLA QUALITÀ

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Valpolicella» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 2003 e successive integrazioni, con il quale è stato approvato il vigente disciplinare di produzione dei vini DOC «Valpolicella»;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2007 con il quale sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Vista la domanda presentata dal Consorzio Tutela Vino Valpolicella intesa ad ottenere, per la sola campagna vitivinicola n. 2009/2010, la deroga all'art. 5, comma 9 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valpolicella», al fine di anticipare al 1° dicembre 2009 l'inizio delle operazioni di vinificazione per le tipologie «Amarone della Valpolicella» e Recioto della Valpolicella»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione del Veneto sulla sopra citata richiesta di deroga;

Tenuto conto delle particolari condizioni climatiche verificatesi nel corso del periodo vegetativo dell'annata 2009, che hanno portato ad anticipare le operazioni di raccolta delle uve, in particolare per la produzione delle tipologie «Amarone della Valpolicella» e «Recioto della Valpolicella»;

Ritenuto, pertanto, necessario accogliere la citata richiesta di deroga all'art. 5, comma 9, per la sola campagna vitivinicola n. 2009/2010, del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Valpolicella», annesso al decreto ministeriale 12 marzo 2003 e successive modifiche;

Decreta:

Articolo unico

1. Per la sola campagna vitivinicola n. 2009/2010, le uve messe ad appassire per ottenere i vini «Amarone della Valpolicella» e «Recioto della Valpolicella» possono essere vinificate a partire dal 1° dicembre 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A12735

DECRETO 20 ottobre 2009.

Deroga, per la sola campagna vitivinicola 2009/2010, all'articolo 5, comma 3, del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sciacchetrà».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO
RURALE E DELLA QUALITÀ

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973, e successiva modifica, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sciacchetrà» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1999 con il quale è stato approvato il vigente disciplinare di produzione dei vini Denominazione di origine controllata «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sciacchetrà»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2000 con il quale sono state apportate alcune integrazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2008 con il quale sono state apportate ulteriori modifiche al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sciacchetrà»;

Vista la domanda presentata dal Consorzio per la Tutela dei Vini Doc e Igt della Provincia della Spezia, intesa ad ottenere la deroga all'art. 5, comma 3 del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sciacchetrà», al fine di l'inizio delle operazioni di vinificazione per il vino a Denominazione di Origine Controllata «Cinque Terre Sciacchetrà»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Liguria sulla sopra citata richiesta di deroga;

Decreta:

Articolo unico

1. Per la sola campagna vitivinicola n. 2009/2010, le uve messe ad appassire per ottenere i vini a Denominazione di origine controllata «Cinque Terre Sciacchetrà» possono essere vinificate a partire dal 20 ottobre 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A12736

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 14 ottobre 2009.

Elenco dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio non risulta rinnovata, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'AIFA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 così come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274, in particolare l'art. 38 il quale prevede che l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali ha una validità di cinque anni e che la procedura di rinnovo venga attivata a seguito di esplicita domanda presentata dal titolare dell'AIC;

Considerato che le ditte titolari di AIC dei medicinali, riportati nell'elenco allegato alla presente determinazione, hanno presentato domanda di rinnovo e in corso di procedura hanno comunicato di non avere più interesse alla commercializzazione, rinunciando al rinnovo stesso e pertanto all'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali di cui al medesimo elenco;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Per le considerazioni di cui in premessa, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali, riportati nell'elenco allegato che è parte integrante della presente, non sono rinnovate.

I lotti già in commercio possono essere mantenuti fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2009

Il dirigente: FERRAZIN

ALLEGATO

MEDICINALI LA CUI AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO NON RISULTA RINNOVATA			
AIC	**MEDICINALE**	**CONFEZIONE**	**DITTA**
029902018	DESTROMETORFANO BROMIDRATO	20 COMPRESSE 7,65 MG	A.F.O.M. MEDICAL S.P.A.
029913011	GLICERINA FENICA	10 G	A.F.O.M. MEDICAL S.P.A.
029935032	PARACETAMOLO AFOM	10 SUPPOSTE 400 MG	A.F.O.M. MEDICAL S.P.A.
031249016	ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO	"III" FLACONE 50 ML	BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A.
031249067	ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO	"III" 50 ML IN FLACONE 100 ML	BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A.
031249079	ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO	"III" 100 ML IN FLACONE 250 ML	BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A.
031249081	ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO	"III" 250 ML IN FLACONE 500 ML	BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A.
031249093	ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO	"III" FLACONE 100 ML	BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A.
031249105	ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO	"III" FLACONE 250 ML	BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A.
031249117	ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO	"III" FLACONE 500 ML	BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A.
031102015	ACIDO SALICILICO NEW.FA.DEM.	"5% UNGUENTO" BARATTOLO 1 KG	NEW.FA.DEM. S.R.L.
031102027	ACIDO SALICILICO NEW.FA.DEM.	"10% UNGUENTO" BARATTOLO 1 KG	NEW.FA.DEM. S.R.L.
031039011	ACIDO TRICLOROACETICO NEW.FA.DEM.	"50 % SOLUZIONE CUTANEA"FIALA 10 ML	NEW.FA.DEM. S.R.L.
031048010	COLLODIO ALL' ACIDO SALICILICO	"SOLUZIONE CUTANEA"FLACONE 10 ML	NEW.FA.DEM. S.R.L.
031053010	FUCSINA FENICA	"0,3% SOLUZIONE CUTANEA" FLACONE 20 ML	NEW.FA.DEM. S.R.L.
031053022	FUCSINA FENICA	"0,3% SOLUZIONE CUTANEA" FLACONE 1 L	NEW.FA.DEM. S.R.L.
031086010	OLEO CALCAREA	"CREMA" TUBO 30 G	NEW.FA.DEM. S.R.L.
031108018	ZINCO OSSIDO	"10% UNGUENTO" TUBO 30 G	NEW.FA.DEM. S.R.L.
031108020	ZINCO OSSIDO	"10% UNGUENTO" BARATTOLO 1 KG	NEW.FA.DEM. S.R.L.
031091010	ZINCO OSSIDO E ACIDO SALICILICO NEW.FA.DEM.	"25% + 2% PASTA CUTANEA" BARATTOLO 1 KG	NEW.FA.DEM. S.R.L.

09A12743

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 1° ottobre 2009 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Amr Mahmoud Abbas AbdelHadi, Console generale della Repubblica araba d'Egitto a Milano.

09A12811

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione all'ampliamento del magazzino generale «Interporto di Vado I.O. S.p.a.»

Con decreto ministeriale 7 ottobre 2009, la società «Interporto di Vado I.O. S.p.a.», con sede legale in Vado Ligure (Savona), via Trieste n. 25, viene autorizzata ad ampliare il proprio magazzino generale con l'annessione del magazzino identificato con il n. 11 di mq 10.900 di superficie, nonché con un'area esterna scoperta di mq 3.970 di superficie, da destinare al deposito di merci nazionali, nazionalizzate e comunitarie.

09A12756

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Coliplus» 2.000.000 UI/ml

Decreto n.116 del 15 settembre 2009

Procedura decentrata n. UK/V/0313/001/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario COLIPLUS 2.000.000 UI/ml.

Titolare A.I.C.: Divasa – Farmavic S.A. con sede in Ctra. Sant Hipolit, km 71 PO Box 79, 08503 Gurb-Vic – Barcelona (Spagna).

Produttore responsabile rilascio lotti: La società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Ctra. Sant Hipolit, km 71 PO Box 79, 08503 Gurb-Vic – Barcelona (Spagna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

confezione da 1 litro - A.I.C. n. 104075015;

confezione da 5 litri - A.I.C. n. 104075027.

Composizione: composizione per 1 ml:

Principi attivi: Colistina (come colistina solfato) 2.000.000. UI (equivalenti a 83,33 mg)

Eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini (vitelli), ovini (agnelli), suini e polli.

Indicazioni terapeutiche: Trattamento delle infezioni del tratto gastrointestinale causate da Escherichia coli e Salmonella sensibili alla colistina.

Validità: Periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita: 2 anni.

Periodo di validità dopo la prima apertura del confezionamento primario: 60 giorni.

Periodo di validità dopo diluizione o ricostituzione conformemente alle istruzioni: 24 ore dopo diluizione in acqua.

Tempi di attesa: carne e visceri: 7 giorni, uova: zero giorni, latte: uso non consentito in animali in lattazione che producono latte per il consumo umano.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

09A12738

Decadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso veterinario

Decreto n. 129 del 24 settembre 2009

Decadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali per uso veterinario:

AMPROLIUM 12% LIQUIDO, A.I.C. n. 102522012 e A.I.C. n. 102522024;

AMPROLIUM 20%, A.I.C. n. 102523014 e A.I.C. n. 102523026;

CHLORTAFAC 100 MP, A.I.C. n. 102531011 e A.I.C. n. 102531023;

ERITROMICINA 20%, A.I.C. n. 102736016 e A.I.C. n. 102736028;

ERITROMICINA 5,5%, A.I.C. n. 102741016 e A.I.C. n. 102741028,

FLUMECHINA 10%, A.I.C. n. 102742018 e A.I.C. n. 102742020;

FREE-SKIN, A.I.C. n. 101142014, A.I.C. n. 101142038, A.I.C. n. 101142040, A.I.C. n. 101142053;

SPECTINOMICINA 10% LIQUIDO, A.I.C. n. 103411017, A.I.C. n. 103411029 e A.I.C. n. 103411031;

TUTMOSIN, A.I.C. n. 102357011 e A.I.C. n. 102357023.

Le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sopracitate specialità medicinali per uso veterinario, a nome dell'impresa Ascor Chimici s.r.l., via Piana, 265, Bertinoro, (Forlì-Cesena), codice fiscale n. 00136770401, sono decadute.

Motivo della decadenza: mancata commercializzazione dei medicinali per tre anni consecutivi.

Decorrenza del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A12739

Decadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso veterinario

Decreto n. 136 del 6 ottobre 2009

Decadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali per uso veterinario:

SOLMOX, A.I.C. n. 102576016, A.I.C. n. 102576028 e A.I.C. n. 102576030;

DURAMUNE DA2LP+PV, A.I.C. n. 100115017, A.I.C. n. 100115029 e A.I.C. n. 100115031;

DURAMUNE PC, A.I.C. n. 100114014, A.I.C. n. 100114026 e A.I.C. n. 100114028;

PUPPYSHOT BOOSTER, A.I.C. n. 100111018 e A.I.C. n. 100111032;

FLUVAC EHV-1, A.I.C. n. 100127012 e A.I.C. n. 100127024;

FLUVAC T, A.I.C. n. 100126010 e A.I.C. n. 100126022;

FLUVAC, A.I.C. n. 100125018 e A.I.C. 100125020;

PNEUMABORT K, A.I.C. n. 100128014 e A.I.C. n. 100128026;

SUVAXYN FLU, A.I.C. n. 101465019 e A.I.C. n. 101465021.

Le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sopracitate specialità medicinali per uso veterinario, a nome dell'impresa Fort Dodge Animal Health s.p.a., via Nettunense, 90, Aprilia, Latina, codice fiscale n. 00278930490, sono decadute.

Motivo della decadenza: inosservanza del termine concesso per la richiesta di rinnovo.

Decorrenza del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A12737

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Sedivet»

Provvedimento n. 192 del 6 ottobre 2009

Specialità medicinale per uso veterinario SEDIVET.

Confezioni: flacone da 20 ml A.I.C. n. 102196019;

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH con sede in Ingelheim am Rhein – Germania, rappresentata in Italia dalla Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. con sede legale e fiscale in Firenze, via Pellicceria 10 - codice fiscale 00421210485.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IB n. 42 a2 – inserimento validità dopo prima apertura.

Si autorizza l'introduzione della validità dopo prima apertura del confezionamento primario che è pari a ventotto giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A12740

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Trasferimento dal pubblico demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area in Nicotera

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con la Agenzia del demanio in data 20 luglio 2009, registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - nel registro n. 9, foglio n. 144 in data 22 settembre 2009, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di complessivi mq. 536, ubicata nel Comune di Nicotera (Vibo Valentia), in località Agnone, riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo Comune, al foglio di mappa n. 10, identificata con la particella n. 484 ed indicata con apposite colorazioni in risalto nelle planimetrie che sono parti integranti del decreto stesso.

09A12752

Trasferimento dal pubblico demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area in Salerno

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con la Agenzia del demanio in data 24 luglio 2009, registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - nel registro n. 9, foglio n. 146 in data 22 settembre 2009, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di complessivi mq. 2.076, ubicata nel Comune di Salerno, in via Generale Clark, riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo Comune, al foglio di mappa n. 44, identificata con la particella n. 602 ed indicata con apposita colorazione in risalto nella planimetria che è parte integrante del decreto stesso.

09A12753

Trasferimento dal pubblico demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area in Ameglia

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con la Agenzia del demanio in data 24 luglio 2009, registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - nel registro n. 9, foglio n. 145 in data 22 settembre 2009, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di complessivi mq. 155, ubicata nel Comune di Ameglia (La Spezia), in località Fiumaretta, riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo Comune, al foglio di mappa n. 23, identificata con le particelle n. 705 (di mq 8) e n. 1395 (di mq 147) ed indicata con apposito contorno in risalto e con coordinate Gauss-Boaga di riferimento nelle planimetrie che sono parti integranti del decreto stesso.

09A12754

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Zadaxin.

Estratto determinazione AIC/N/V n. 2235 del 6 ottobre 2009

Titolare A.I.C.: Sciclone pharmaceuticals Italy S.r.l. con sede e domicilio fiscale in via Lisbona, 11 – 00198 Roma – codice fiscale 12259830151.

Medicinale ZADAXIN.

Variazione A.I.C. aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

È autorizzata la modifica relativa all'aggiunta del sito Alfa Wassermann S.p.A., Via Enrico Fermi 1 - 65020 Alanno (Pescara) per la produzione dell'acqua p.p.i. (inclusa la sperlatura delle fiale), il confezionamento primario ed i controlli sulle fiale, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028364014 - «2 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 1 ml;

A.I.C. n. 028364026 - «1,6 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 1 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A12747

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Zadaxin.

Estratto determinazione AIC/N/V n. 2236 del 6 ottobre 2009

Titolare A.I.C. Sciclone Pharmaceuticals Italy S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Lisbona, 11 - 00198 Roma - codice fiscale 12259830151.

Medicinale ZADAXIN

Variazione A.I.C.: aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

È autorizzata la modifica relativa all'aggiunta del sito Patheon Italia S.p.A., Viale G.B. Stucchi 110 - 20052 Monza (MB) per le operazioni di sperlatura, astucciamento e rilascio delle fiale contenenti acqua p.p.i., relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028364014 - «2 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 1 ml;

A.I.C. n. 028364026 - «1,6 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 1 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A12748

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Zadaxin.

Estratto determinazione AIC/N/V n. 2237 del 6 ottobre 2009

Titolare A.I.C. Sciclone Pharmaceuticals Italy S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Lisbona 11 - 00198 codice fiscale 12259830151.

Medicinale ZADAXIN.

Variazione A.I.C.: Aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

È autorizzata la modifica relativa all'aggiunta del sito Patheon Italia S.p.A., Via Morolense 87 - 03013 Ferentino (FR) per la produzione dell'acqua p.p.i. (esclusa la sperlatura delle fiale), il confezionamento primario ed i controlli sulle fiale, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028364014 - «2 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 1 ml;

A.I.C. n. 028364026 - «1,6 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 1 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A12749

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Puriclav.

Estratto determinazione AIC/N/V n. 2275 del 6 ottobre 2009

Titolare AIC: Polifarma S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Viale dell'Arte, 69 - 00144 - Roma - Codice Fiscale 00403210586.

Medicinale: PURICLAV.

Variazione AIC:

32.a Modifica dimensione lotti del prod. finito fino a 10 volte la dimensione originale del lotto approvata con la concessione dell'AIC;

33. Modifica minore della produzione del prodotto finito;

36.b Modifica della forma o delle dimensioni del contenitore o della chiusura di altre forme farmaceutiche;

7.a Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per imballaggio secondario per tutti i tipi di forme farmaceutiche;

7.b.1 Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per imballaggio primario di forme farmaceutiche solide, ad es. compresse e capsule;

7.c Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per tutte le altre operazioni produttive ad eccezione del rilascio dei lotti;

8.b.2 Sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del rilascio dei lotti (incluso il controllo dei lotti).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: Sono autorizzate le modifiche, presentate in forma di «Umbrella variation» come di seguito specificato:

Aggiunta dell'officina di produzione «Laboratorio Reig Jofrè S.A., C/le Jarama s/n - Poligono Industrial 45007 - Toledo, Spagna» per le fasi di produzione completa, incluso il confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti.

Aggiunta del lotto di prodotto finito da 425.523 bustine per l'officina di produzione «Laboratorio Reig Jofrè S.A., C/le Jarama s/n - Poligono Industrial 45007 - Toledo, Spagna».

Modifica minore del processo di produzione del prodotto finito: la miscelazione viene effettuata facendo passare sia i principi attivi che gli eccipienti attraverso un setaccio da 1 mm di luce e procedendo con la miscelazione, l'imbustinamento e saldando le bustine senza insufflare azoto.

Modifica della forma o dimensioni del contenitore per l'officina di produzione «Laboratorio Reig Jofrè S.A.,- Toledo, Spagna»:

Da: 6 bustine accoppiate termosaldato (totali bustine/scatola:12);

A: 2 bustine accoppiate termosaldato (totali bustine/scatola:12), relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 037912019 - «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A12750

Comunicato di rettifica della determinazione AIFA 9 marzo 2009 concernente «Elenco dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio non risulta rinnovata ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni».

Nel supplemento ordinario n. 35 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 66 del 20 marzo 2009 concernente la determinazione 9 marzo 2009 «Elenco dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio non risulta rinnovata ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni», a pagina 8 dell'allegato deve intendersi eliminata la riga 2 sotto riportata:

BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A.	031129137	MAGNESIO SOLFATO BIOINDUSTRIA L.I.M.	10 FIALE 2G/10 ML

09A12744

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Sottoscrizione successiva del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007

In data 25 settembre 2009, alle ore 10,30 ha avuto luogo l'incontro tra:

L' ARAN:
nella persona del Presidente
Avv. Massimo Massella Ducci Teri: ____________________

e le seguenti organizzazioni sindacali e Confederazioni sindacali:

RDB PI *(Firmato)* RDB CUB *(Firmato)*

SIPRE *(Firmato)* USAE *(Firmato)*

UIL PA *(Firmato)* UIL *(Firmato)*

UGL PCM *(Firmato)*

Al termine dell'incontro, le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali in oggetto sottoscrivono l'allegato contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 già stipulato in data 31 luglio 2009.

09A12745

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-252) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.